Contratto Italiano
per Semi di Soia n. 132

(Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr)

(in vigore dal 1° settembre 1991)
(Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo)

Redatto a ..... il .....
a conferma del contratto gia' stipulato fra le parti.

Venditore: .....
Compratore: .....
Mediatore: .....
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di …
e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.
Merce: .....
Qualita':
a) secondo "campione reale" - identificato ..... - a mani .....
a) secondo "campione tipo" - identificato ..... - a mani .....
a) secondo "denominazione e/o base contenuto analitico" .....
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Caratteristiche - sul tal quale -:

- Umidita' %
- Contenuto di olio ..... %
- Semi spezzati ..... %
- Semi danneggiati ..... %
- Corpi estranei e impurita' ..... %

Quantita':.....
(se non diversamente pattuito, la quantita' s'intende sempre esatta).
Epoca di Consegna/Spedizione: .....
Epoca di Ritiro: .....
Prezzo: .....
Merce resa franco:.....
Pagamento: .....
Mediazione: .....
Condizioni particolari: .....
.....

CONDIZIONI GENERALI

Le Condizioni Generali del presente contratto sono state revisionate dal 1° settembre 2002 .

TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI

Gli abbuoni o i bonifici, per eccedenze o deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.
a) *Umidita'* - Il contenuto di umidita', e' fissato al 14%, salvo pattuizione contraria.
Qualora il contenuto di umidita' risultasse inferiore al 14%, sara' riconosciuto un bonifico a favore del venditore, dell'1%.
Nel caso in cui il contenuto di umidita' fosse superiore al 14%, gli abbuoni a favore del compratore saranno regolati come segue:
- dal 14,01 al 15,00% abbuono dell'1,50%;
- dal 15,01 al 15,50% abbuono del 2%.

Oltre il 15,50% il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) *Semi spezzati* - Sono considerati spezzati i semi non "danneggiati" che siano trattenuti da vaglio con fori del diametro di mm. 2 e che, comunque, presentino un'asportazione superiore ad un quarto del volume del seme.
Tolleranza senza abbuono: massimo 20%;
- dal 20,01% al 30%: abbuono a favore del compratore dello 0,20%;

Oltre il 30%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
c) *Semi danneggiati* - Sono considerati danneggiati i semi colorati, bicolore, germinati, ammuffiti o attaccati da parassiti.
Tolleranza senza abbuono: massimo 5%. Oltre tale limite, si procedera' ai seguenti abbuoni:
- dal 5,01% al 10% : abbuono a favore del compratore dello 0,30%;
- dal 10,01 al 15% : abbuono a favore del compratore dello 0,50%.

Oltre il 15%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
d) *Corpi estranei e impurita'* - Sono considerati "corpi estranei" tutti gli elementi diversi dal seme di soia. Sono considerate "impurita' nulle", i semi danneggiati la cui frattura si presenti di colorazione marrone scuro o nero e i semi frantumati non trattenuti da vaglio con fori del diametro di mm. 2.
Tolleranza senza abbuono: massimo 2% (compresi i nulli);
- dal 2,01% al 5,00%: abbuono a favore del compratore dell'1%.

Oltre il 5,00%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Qualora il contenuto di corpi estranei e impurita' risultasse inferiore al 2%, sara' riconosciuto un bonifico a favore del venditore, dell'1%.
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.

RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di "Franco Stazione arrivo".
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore).

Il compratore e' tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantita' da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.
Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

ARBITRATO IRRITUALE

Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sara' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualita' e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facolta' di richiedere all' Associazione…. l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Nessuna delle parti potra' adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.

IL COMPRATORE	IL MEDIATORE	IL VENDITORE
espressamente accetta		espressamente accetta
la clausola compromissoria		la clausola compromissoria
.....	.....	.....